

PRESIDENTE. Onorevole Mango, mantiene o ritira i suoi emendamenti?

MANGO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e li ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Materi?

MATERI. Ho già dichiarato che non avrei insistito.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo primo del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa annua di lire 10,000, autorizzata dall'articolo 36 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario, contemplate dai titoli I e II della legge stessa n. 14, tabella A, è destinata a provvedere anche alle spese necessarie per la vigilanza governativa, di cui all'articolo 21 della legge.

(È approvato).

Art. 3.

Le somme percepite dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'articolo 2, n. 2, della legge stessa, verranno corrisposte, al netto delle spese di amministrazione, dalla Cassa provinciale di Credito agrario, la quale sarà, senz'altro, surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni suddetti rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare della imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

(È approvato).

Art. 4.

Le competenze dei notai sugli atti stipulati per la Cassa provinciale e le Casse agrarie sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.

(È approvato).

CAPO II.

Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.

Art. 5.

In aggiunta alle spese stabilite dalla tabella A, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, saranno stanziato pel funzionamento

delle cattedre ambulanti di agricoltura nella provincia di Potenza, annue lire 32,000 nell'esercizio finanziario 1908-909 e lire 30,000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1909-1910 al 1923-24.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Miliani.

MILIANI. Mi compiaccio che con quest'articolo sia stato provveduto a sovvenire le cattedre ambulanti, ma nel tempo stesso dichiaro che è giusta e fondata anche l'opinione che hanno espresso gli onorevoli Nitti e Fortunato, i quali hanno deplorato la non azione e la quasi inutilità delle cattedre ambulanti in Calabria e Basilicata.

Ma perchè si addossa alle cattedre ambulanti una colpa di cui non credo siano meritevoli, io debbo dire (e se avessi parlato nella discussione generale lo avrei dimostrato) che è da deplorare come finora, in fondo, nei provvedimenti per l'agricoltura nella Calabria e nella Basilicata non si sia pensato alle cattedre ambulanti, le quali in quelle regioni, così come erano state istituite sino ad ora, erano in condizione assoluta di non poter funzionare.

Quindi ad esse non può essere data la colpa di non aver fatto progredire l'agricoltura in quelle regioni. (*Conversazioni — Segni di impazienza*).

Ma io concludo con una raccomandazione, tanto più che emendamenti non sarebbero accolti; una raccomandazione di cui spero l'onorevole ministro vorrà tener conto, e cioè che: si cerchi di nominare a direttori di queste cattedre ambulanti coloro che veramente per i loro precedenti affidano di poter fare un'opera utile e pratica in quelle regioni.

È perchè a questo si possa arrivare non c'è che un mezzo: migliorare le condizioni che si offrono ai direttori di queste cattedre.

Perchè, come l'onorevole ministro sa, i concorsi per le cattedre ambulanti nella Calabria e nella Basilicata o sono andati deserti o hanno presentato dei concorrenti che non avrebbero affidato in altre regioni.

Del resto le cattedre ambulanti in Italia nei luoghi in cui hanno fatto buona prova, l'hanno fatta perchè hanno trovato un ambiente adatto. Quindi, se si vorrà fare qualche cosa di utile per l'agricoltura della Calabria e della Basilicata, bisognerà circondare queste cattedre ambulanti di tutte quelle altre condizioni che possano rendere proficua l'opera loro.

Ma per ora insisto specialmente su que-